

PROVINCIA DI TRENTO  
COMUNE DI ZIANO



PIANO REGOLATORE GENERALE  
VARIANTE 2021  
Art. 39 L.P. 4 agosto 2015 n. 15

**VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA  
PROCEDURA DI  
RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

**ADOZIONE DEFINITIVA**

Elaborato adeguato alla Nota del Servizio Urbanistica S013/2022/18.2.2-2022-103 AC di data 28/07/2023

Prima Adozione – Delibera Commissariale n. 1 di data 30/03/2022

Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale n. 1 di data 24/02/2023

Approvazione P.A.T – Delibera Giunta provinciale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

Pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. n. n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
dott. arch. LUCA ECHELI  
ISCRIZIONE ALBO N° 748

## **SOMMARIO**

1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2021 AL PRG .....	4
2 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2021 .....	8
Determinazione degli effetti significati.....	8
Verifica di compatibilità con la CSP .....	10
Verifica del grado di coerenza con il PUP.....	11
Verifica del grado di coerenza con il PRG .....	11
Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio.....	13
Conclusioni .....	19

## **1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2021 AL PRG**

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2018 al PRG è sottoposta a rendicontazione urbanistica.

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* - prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate. Il processo di pianificazione, pertanto, dovrà essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica. Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la "rendicontazione urbanistica" come *l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale di governo del territorio.*

La procedura di variante al PRG sarà sottoposta, qualora ne ricorrano i presupposti, a Valutazione Ambientale Strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 ed in particolare nel regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m.

Il ricorso alla procedura di "Rendicontazione urbanistica" o di "Verifica di assoggettabilità" è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione della variante al PRG.

La presente procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., si colloca all'interno del procedimento relativo all'approvazione della "Variante 2021" al PRG del Comune di Ziano di Fiemme.

La "Rendicontazione urbanistica" assieme alla "VAS - Valutazione Ambientale Strategica" e alla "verifica di assoggettabilità", costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle scelte urbanistiche. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica, basandosi sul principio di prevenzione, hanno l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS, e in questo caso la Rendicontazione urbanistica, si configurano dunque come delle procedure che accompagnano l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell'ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

La Variante 2021 al PRG interviene in maniera puntuale sull'assetto del territorio urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni o prossimo all'insediamento attuale.

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una “Rendicontazione urbanistica” che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità. In questa fase transitoria nella quale il PTC – Piano territoriale della comunità non è stato approvato ai sensi dell’art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia, (e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg) le varianti ai PRG, in attesa dell’approvazione dei Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi, come in questo caso, i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2021 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

## **Inquadramento normativo**

### ***La direttiva europea***

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l’atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

### ***Il quadro normativo provinciale***

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione urbanistica” ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

### ***La “rendicontazione urbanistica”***

La “rendicontazione urbanistica”, è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dall'comma 1 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell'art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall'esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, CSP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

**Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.**

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, *con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20* della LP 4 agosto 2015 n.15, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come:

- nel loro insieme, le azioni previste dalla Variante 2021 al PRG non rientrano nella fattispecie prevista ai punti del precedente paragrafo 1 (zone della Rete Natura 2000 SIC e ZPS), 2 (progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di VIA) e 4 (l'ampliamento delle aree sciabili).
- La variante n. 19 (PL4) produce un incremento di mq. 6.938, del carico insediativo a carattere residenziale con conseguente erosione del territorio aperto a vocazione agricola ma attualmente già pianificato e assoggettato a verde attrezzato (Art. 62). Con riferimento ai contenuti della variante, Il Rapporto Ambientale, redatto in forma semplificata, dovrà prevedere le verifiche di coerenza rispetto al PUP e alla pianificazione di settore (CSP e CARTA DELLE RSORSE IDRICHE) e sarà finalizzato esclusivamente alla:
  - a) dimostrazione della necessità di soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
  - b) verifica dell'assenza di soluzioni alternative;
  - c) verifica della coerenza rispetto al carico insediativo massimo definito per il territorio oggetto di trasformazione.

## 2 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2021

### Determinazione degli effetti significati

**Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)**

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma è stata condotta in riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
Progetti			
Altre attività		PTC	
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche		Vedi Valutazione Preventiva	
Piano Stralcio commercio (PTC)			Coerente

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ZIANO DI FIEMME**  
 Variante 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

<b>CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>NULLO</b>
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

<b>CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>NULLO</b>
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc...)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS, ...)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

## Verifica di compatibilità con la CSP

Lo Studio di compatibilità tra la carta delle pericolosità e le nuove previsioni urbanistiche contenute nella Variante 2021 al PRG di Ziano di Fiemme è parte integrante degli elaborati della variante.

Mediante la valutazione preventiva del rischio si procede alla verifica puntuale delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, stralcio relativo al territorio del Comune di Ziano di Fiemme, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 del 7 settembre 2021.

Tale documento è redatto in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 8.3 dell'Allegato C "Carta di sintesi della pericolosità. Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità", parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 del 12 ottobre 2018.

Lo studio ha analizzato le singole varianti V100 e V110 e riporta le seguenti valutazioni conclusive.

Nel presente documento sono state analizzate tutte le varianti proposte dall'amministrazione comunale e il rapporto esistente tra le stesse le pericolosità individuate nell'area dalla cartografia provinciale (CaP e CSP). Vista e considerata la normativa vigente, si ritiene che le trasformazioni urbanistiche proposte siano in compatibilità con i fenomeni attesi nell'area del territorio comunale.

Le varianti più delicate risultano essere la numero 19.A e la numero 152, per le quali è previsto un aumento della vulnerabilità delle rispettive zone.

La variante 19.A ricade in area a pericolosità torrentizia media e bassa e prevede il passaggio da area verde ad area residenziale (Espansione C1). Il PRG prevede piani attuativi per le aree C1. Di conseguenza un più approfondito studio idraulico per la pericolosità torrentizia è rimandato alla fase attuativa.

La variante 152 ricade in area a pericolosità torrentizia media e bassa e prevede il passaggio da verde privato ad alberghiero. Nell'area è già presente un edificio attualmente ad uso residenziale, e l'obiettivo è quello di fornire gli strumenti urbanistici per procedere con il recupero del fabbricato, con un aumento di volume. Opere di difesa da fenomeni di tipo alluvionale-torrentizio devono essere previste all'interno delle NTA del PRG, il quale all'articolo 50 dovrà essere indicato quanto segue: "Nell'ambito individuato in cartografia con specifico riferimento normativo, i progetti di trasformazione edilizia devono prevedere la realizzazione di opportune opere di difesa attiva e/o passiva dal pericolo alluvionale torrentizio (come individuato dalla Carta della Pericolosità e dalla Carta di Sintesi della Pericolosità). L'efficacia di tali interventi dovrà essere discussa e verificata all'interno dello Studio di Compatibilità allegati al progetto edilizi. A sostegno della verifica delle opere di difesa, lo Studio di Compatibilità dovrà essere supportato da una modellazione idraulica (comprendente fenomeni di trasporto solido) per la verifica dei torrenti 'Rio Valene' e 'Rio Castellir', con tempi di ritorno minimi di 100 anni.

## **Verifica del grado di coerenza con il PUP**

### **Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)**

#### *1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)*

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

#### *2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante 2019 al PRG risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

#### *3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;*

Le varianti introdotte non comportano una erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione.

## **Verifica del grado di coerenza con il PRG**

### **Verifica del grado di coerenza della Variante 2019 al PRG con il quadro delineato dal PRG vigente**

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc.. con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG. La tabella di seguito riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione vigente.

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ZIANO DI FEMME**  
 Variante 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

<b>VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE</b>			
<b>ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA</b>		<b>EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO</b>	
		<b>POSITIVO</b>	<b>NEGATIVO</b>
PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il progetto di variante conferma l'impostazione complessiva del piano vigente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale.	<b>X</b>	
PRG Sistema insediativo (Residenziale)	Gli Ambiti insediativi sono stati interessati da modifiche. Si è verificato il grado di attuazione del PRG e si sono individuate le aree sature  Si è previsto un UNICO nuovo ambito soggetto a Lottizzazione o Roda	<b>X</b>  Modifiche conformi al dimensionamento residenziale e al carico insediativo massimo.	
PRG Sistema insediativo (Produttivo/Commerciale/Ricettivo)	Il sistema insediativo produttivo e commerciale è stato interessato da modifiche di scarso rilievo in funzione dell'effettiva attuazione dei PRG previgenti..	<b>X</b>	

<b>VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE</b>			
<b>ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA</b>		<b>EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO</b>	
		<b>POSITIVO</b>	<b>NEGATIVO</b>
PRG Sistema infrastrutturale	Il sistema infrastrutturale è interessato da modifiche di lieve entità. Sono state stralciati gli specifici riferimenti alla viabilità locale da potenziare in quanto gli effettivi ampliamenti necessari sono ammessi anche nelle fasce di rispetto.	<b>X</b>	
PRG Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	La Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche è stato interessato da modifiche.	<b>X</b>  Si è evitata la reiterazione dei vincoli espropriativi prevedendo la cessione di aree nei piani attuativi o nei progetti convenzionati	
PRG Sistema ambientale	Gli interventi previsti non interferiscono sul sistema delle tutele ambientali e ricadono all'esterno delle aree soggette alle diverse forme di salvaguardia (SIC, ZPS, Biotopi, Riserve locali ecc..) previste, a vari livelli, dalla legislazione vigente.	<b>X</b>	

## Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio

Si deve sottolineare, in primo luogo, che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica provinciale demanda ai piani territoriali di comunità il compito di dettagliare in modo puntuale la classificazione del paesaggio definita, a più ampia scala, dal PUP, individuando, ove necessario, le opportune forme di tutela e di valorizzazione. Il richiamo alla carta del paesaggio e alla classificazione in essa operata, in riferimento ai sistemi complessi di paesaggio, risulta particolarmente importante ai fini della verifica delle implicazioni paesaggistiche dell'area per attrezzature pubbliche prevista in variante, in quanto le indicazioni metodologiche contenute nella carta del paesaggio sono fondamentali per l'individuazione di eventuali elementi di criticità paesaggistica del progetto o per l'individuazione delle eventuali possibili azioni di mitigazione.

In riferimento ai sistemi di paesaggio individuati dal PUP e alle "Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio", si ritiene prioritario indirizzare la valutazione dei possibili impatti generati dalla nuova previsione urbanistica relativa all'area per attrezzature e servizi pubblici con riferimento ai criteri di individuazione e di valutazione dei caratteri paesaggistici che qualificano l'ambito di interesse rurale di riferimento, i cui caratteri distintivi vengono descritti nelle categorie dell'integrità, della continuità e dell'integrità del paesaggio:

Per l'ambito di interesse rurale la carta del paesaggio ne evidenzia il ruolo territoriale laddove si sottolinea l'importanza degli ambiti agricoli per la riconoscibilità dei singoli centri abitati in funzione della qualità paesaggistica del quadro d'insieme che ne deriva e come sia da evitare tutto ciò che possa determinare un rischio di "saldatura" tra gli abitati che l'alterazione del modello insediativo tradizionale potrebbe comportare.

*"...Un'area rurale, di rilievo paesaggistico, può assumere un'importanza anche urbanistica, per esempio, quando è disposta tra due centri vicini che tendono a unirsi lungo la viabilità che li congiunge, trasformandoli da compatti, con un centro ben identificabile, in lineari, privi di centro.*

*"... Questa alterazione del modello tradizionale, basato su centri isolati nella campagna" che rischia di essere sostituito da "un nuovo modello anomalo e confuso, fatto di centri che si collegano, che si allungano a dismisura lungo la viabilità, complicando anche spostamenti, relazioni sociali, servizi, reti, è una tendenza in atto, da contrastare perché distrugge paesaggio e urbanistica"*

Dalle considerazioni svolte nella carta del paesaggio emerge l'elemento più rilevante che deve essere preservato negli interventi di trasformazione che interessano le aree agricole e cioè quello della "continuità del paesaggio rurale": *più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla.*

Nel caso specifico del Comune di Ziano si evidenzia che il PRG in vigore ha condotto una precisa valutazione sulla continuità del paesaggio rurale individuando ampie zone dove non è neppure

ammessa la costruzione di edifici rurali a servizio delle aziende agricole. Tali ambiti, in particolare interessano la zona di Imana a confine con il Comune di Predazzo dove si trova anche la riserva locale dell'Avisio.

## COERENZA TRA LA VARIANTE URBANISTICA N 19 LA CARTA DEL PAESAGGIO


La valutazione dell'incidenza delle modifiche urbanistiche introdotte dalla Variante 2021 in riferimento alla Carta del Paesaggio del PUP deve riguardare nello specifico la variante n. 19 in località Roda.

### 1) SISTEMA DI PAESAGGIO RURALE

CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP VERIFICA DI COERENZA TRA LA VARIANTE URBANISTICA N 19 E IL SISTEMA DI PAESAGGIO RURALE	
INDICATORE	VALUTAZIONE
<b><i>Ruolo territoriale svolto dal paesaggio rurale:</i></b>	Non si ravvisa il rischio di saldatura tra insediamenti generato dalla nuova previsione urbanistica. Si prevede il cambio di destinazione urbanistica di ambiti prossimi ed in continuità con l'edificato esistente.
<b><i>Continuità del paesaggio rurale</i></b>	Gli interventi non incidono sulla continuità, fisica e percettiva, del paesaggio rurale, sono collocate al margine dell'area agricola ed in prossimità del costruito. Il PRG in vigore ha condotto una precisa valutazione sulla continuità del paesaggio rurale individuando ampie zone dove non è neppure ammessa la costruzione di edifici rurali a servizio delle aziende agricole
<b><i>Integrità del paesaggio rurale</i></b>	Il consumo di suolo previsto dalla variante urbanistica, è limitato e incide su un contesto posto a stretto contatto con l'insediamento esistente e già pianificato (verde pubblico) La valutazione del carico insediativo massimo ha individuato gli ambiti che devono rimanere liberi sia in funzione dei vincoli già presenti nel PRG sia in funzione della necessità di mantenere separati i singoli nuclei abitati

### 2) SISTEMA COMPLESSO DI INTERESSE FLUVIALE

Per quanto attiene al Sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale *in assenza dell'individuazione d pare del piano territoriale della comunità dei "paesaggi d'acqua integri" e dei "paesaggi d'acqua antropizzati" (E1, E2 ed E3) le specificità dei paesaggi d'acqua, i criteri della pianificazione urbanistica sono demandati ai PRG.* Tali criteri dovranno stabilire *quali destinazioni urbanistiche, in atto o previste, possano compromettere questa risorsa e i suoi paesaggi, prevedendo delle destinazioni urbanistiche che **assicurando il rispetto dei criteri di continuità, l'integrità, naturalità.***



**CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP VERIFICA DI  
 COERENZA TRA LA VARIANTE URBANISTICA N 19 E  
 IL SISTEMA COMPLESSO DI INTERESSE FLUVIALE**

INDICATORE	VALUTAZIONE
<b>Critério dell'integrità:</b>	Gli interventi previsti non incidono/riducano la naturalità dell'alveo, degli argini, dell'ambiente fasce ripariali. Non sono previste opere viarie o manufatti in alveo. Il PRG prevede che lungo il corso d'acqua siano previsti e/o recuperati i percorsi pedonali, le passeggiate e gli spazi ricreativi.
<b>Critério della continuità:</b>	Gli interventi all'interno dell'ambito antropizzato data la sua collocazione in continuità con l'edificato e la viabilità esistente non ostacolano la percezione della continuità e non indicano sulla continuità del corso d'acqua consentendo lo sfruttamento delle rive per la realizzazione di percorsi ricreativi.
<b>Critério dell'omogeneità:</b>	Gli interventi assicurano il rispetto del critério dell'omogeneità in quanto nei tratti antropizzati il PRG prevede il mantenimento del verde (siepi, alberate), percorsi, pavimentazioni. Per quanto riguarda gli aspetti relative alle architetture, ai materiali, ai colori, alle forme ecc finalizzate al rafforzamento dei caratteri di omogeneità dell'ambiente fluviale, il PRG ha previsto una progettazione unitaria di iniziativa pubblica.

## **Verifica del grado di coerenza della Variante 2021 con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo**

Con riferimento alle nuove disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale si evidenzia che le varianti che producono l'ampliamento dell'insediamento urbano risultano coerenti con il dimensionamento residenziale come esplicitato nella relazione illustrativa e fanno riferimento a scelte urbanistiche la cui collocazione non può essere modificata a favore di soluzioni alternative. Nel dettaglio si fa riferimento alle seguenti varianti:

1. variante n. 19 Loc. Roda (nuova area residenziale);

Per una superficie complessiva di Mq. 6938 per la destinazione residenziale comprensiva di aree che saranno destinate alla viabilità e al parcheggio pubblico.

Secondo le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, *gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile*, e quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune deve valutare:

- a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
- b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
- c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di "densificazione" urbana;
- d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.

Con riferimento alla necessità di verificare preventivamente la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al carico insediativo massimo, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sulle reali entità delle azioni di trasformazione previste dalla variante n. 19, la quale, posta ai margini ed in continuità con l'edificato esistente, determina un ampliamento dell'insediamento di Località Roda. Tale ampliamento risulta coerente con il dimensionamento residenziale del PRG e fa riferimento a "scelte urbanistiche la cui collocazione non può essere modificata a favore di soluzioni alternative" come riportato nelle considerazioni relative al carico insediativo massimo

*Nella Variante 2019 al PRG viene individuato un unico lotto di mq. 6938 (comprensivi delle superfici che saranno destinate alla viabilità e al parcheggio)*

Nelle valutazioni relative all'utilizzo delle nuove aree contenute al capitolo relativo al carico insediativo massimo si è fatto esplicito riferimento alla necessità di attivare aree di dimensioni adeguate al fine di consentire, mediante la redazione di piani attuativi, una progettazione corretta degli spazi di distribuzione e delle funzioni comuni e una *equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione*, secondo quanto previsto della nuova legge urbanistica provinciale (L.P. 4 agosto 2015, n. 15). Per realizzare tutti questi obiettivi le nuove aree dovranno essere attivate per superfici significative e non per lotti singoli.

## Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2021 al PRG

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni promosse dalla variante 2021 non interferiscono con il “Sistema strutturale del PUP” ed in particolare con l'articolato sistema delle *invarianti*, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali del territorio trentino che il piano intende tutelare. In particolare si è prevista una erosione delle aree agricole di pregio e delle aree agricole del PUP con le seguenti varianti puntuali:

Mediante sovrapposizione tra le aree oggetto di variante e la cartografia dei diversi sistemi attraverso i quali è articolato il PUP si è potuta verificare:

- la coerenza della Variante 2021 con il sistema delle tutele ambientali, riportate negli elaborati relativi al “Sistema delle tutele paesistiche del PUP”.
- la non interferenza delle azioni promosse della Variante 2021 con sistema delle Reti ecologiche ed ambientali segnalate e tutelate dal PUP. Si ribadisce la completa estraneità degli ambiti oggetto di variante rispetto alla perimetrazione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC - Siti di interesse Comunitario e ZSC Zone Speciali di Conservazione).

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla Carta delle Risorse Idriche si è potuto inoltre verificare l'estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

Sono stati anche valutati gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione urbanistica su un territorio, come evidenziato nell'analisi contenuta nel documento di indirizzo e nelle valutazioni propedeutiche alla formazione del PUP. Anche per quanto riguarda gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione si evidenzia che la Variante 2021 non introduce modificazioni di rilievo o nuove area residenziali ad eccezione della variante n. 19.

<b>VERIFICA DI COERENZA ESTERNA</b> (Rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)	
<b>PUP</b> Inq. Strutturale e Invarianti	Le varianti NON insistono sul sistema delle Invarianti del PUP – Aree agricole e Aree agricole di pregio.
<b>PUP</b> Reti ecologiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in “Aree di protezione fluviale del PUP” – art.23 N.T.A - (vedi PGUAP Ambiti Fluviali).
<b>PUP</b> Sist. Insediativo	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in zone “bianche” (demandate alla pianificazione locale)
<b>PUP</b> Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti NON ricadono in “Aree di Tutela Ambientale”
<b>CSP</b> Rischio Idrogeologico	Le varianti puntuali hanno modificato, a livello puntuale e circoscritto, la classe di rischio. Per le motivazioni vedi elaborato di valutazione della compatibilità tra la variante 2021 e la CSP.
<b>PGUAP</b> Ambiti fluviali	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interessano e non contrastano con le disposizioni relative gli “Ambiti fluviali idraulici” e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP. (Le varianti 50.1 e 50.2 sono conformi allo stato di fatto)
<b>CARTA DELLE RISORSE IDRICHE</b>	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche
<b>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A</b> Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”	
<b>NON SOGGETTE</b> Nessuna delle varianti introdotte richiede la preventiva VIA	

## Conclusioni

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato come **le azioni introdotte dalla Variante 2021 al PRG non producono effetti significativi sul quadro paesaggistico, ambientale di cui alla pianificazione sovraordinata e di settore, risultando compatibili sotto il profilo territoriale e ambientale con le strategie del Piano urbanistico provinciale.**

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che le modifiche alla destinazione urbanistica introdotte con la Variante 2021 al PRG non insistono sul sistema delle Invarianti (Area agricole del PUP) e non insistono sul sistema delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le varianti introdotte sono state sottoposte ad una preventiva verifica dell'incremento delle classi di Rischio idrogeologico della CSP risultando coerenti con le esigenze di sicurezza del territorio.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza della proposta di Variante 2021 rispetto agli obiettivi e le linee strategiche della pianificazione locale.

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante 2021 al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di Rendicontazione urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante, sia rispetto al numero di modifiche introdotte sia in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, non richiedono la sottoposizione a VAS.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante 2021 al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

**Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante 2021 al PRG ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può ritenere che la stessa, non richieda ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di Rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 5 delle NTA del PUP.**

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 in materia di limitazione di consumo di suolo, la Variante 2021 al PRG del Comune di Ziano di Fiemme **non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale** previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP

(carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e con la pianificazione di settore rappresentata in particolare dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Il progettista: arch. Luca Eccheli

